

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Aggiornamento del 13 marzo 2020

**ASPETTI COMMERCIALI
ASPETTI FISCALI
ASPETTI GIUSLAVORISTICI
ASPETTI PRIVACY
ASPETTI SOCIETARI**

Come noto il DPCM in data 11.03.2020, quale misura di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19, ha decretato la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, nonché dei servizi di ristorazione con le sole eccezioni specificatamente individuate nel Decreto stesso.

Abbiamo ricevuto numerose richieste da parte della grande distribuzione e di società e fondi immobiliari in merito alla possibilità che i conduttori possano legittimamente sospendere il pagamento dei canoni di locazione/affitto relativi ai locali dove vengono esercitate le attività interessate dalle misure interdittive ovvero di ridurre l'ammontare.

Precisiamo al riguardo che, non essendo espressamente regolata nel nostro ordinamento la possibilità di sospendere le prestazioni per causa di forza maggiore, per rispondere compiutamente al quesito, occorre esaminare nel dettaglio il contratto per valutare l'esistenza di eventuali clausole di forza maggiore o *hardship* e coordinare la disciplina contrattuale con le norme sulle locazioni e sull'affitto d'azienda, nonché con la normativa codicistica in tema di sopravvenuta impossibilità totale, anche se temporanea, della prestazione o sua sopravvenuta eccessiva onerosità.

Le principali disposizioni sono, alla data odierna, tutte contenute nel DL 2 marzo 2020, n.9.

Più in particolare, oltre ad ulteriori misure per le quali si fa espresso rimando all'analisi delle disposizioni di riferimento, il citato Decreto prevede all'articolo 1 (disposizione generalizzata a tutto il territorio nazionale):

- il differimento dal 9 marzo al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 relative al periodo d'imposta 2019 dei soggetti obbligati alla presentazione del modello 730/2020. La trasmissione telematica delle CU 2020, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il 2 novembre 2020;
- la conferma del termine del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al periodo d'imposta 2019;
- la proroga dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 della trasmissione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d'imposta attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate;
- la proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati inerenti agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto il 28 febbraio u.s., restano escluse dalla proroga le spese sanitarie che dovevano essere inviate entro il 21 gennaio 2020;
- il conseguente differimento dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- l'anticipazione al 2020 dell'applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730 che si sarebbero dovuti applicare dal 2021. Di conseguenza, il modello 730/2020 relativo all'anno 2019 potrà quindi essere presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (i.e. diretta, tramite sostituto d'imposta, Caf, professionista abilitato).

Per completezza, si segnala inoltre che gli articoli 2, 5 e 7 contengono ulteriori disposizioni aventi riguardo i territori ed i comuni appartenenti alla ex c.d. "zona rossa".

In particolare, all'articolo 2, relativamente alle persone fisiche con residenza o sede operativa nella ex c.d. "zona rossa"¹, ovvero alle persone giuridiche con sede legale o sede amministrativa ivi localizzata, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, che abbiano origine da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento. Tuttavia, si badi che, salvo differenti indicazioni in futuro, tali versamenti, oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ed alle relative procedure di riscossione ed a tutte le attività di ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639

¹ Risultano facenti parte della ex cd "zona rossa" i comuni di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, ossia, nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, nella Regione Veneto: Vò.

Infine, sono differiti al 31 maggio 2020 i versamenti per i soggetti (localizzati nella “zona rossa”) che hanno aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (artt.3 e 5 del DL 23 ottobre 2018, n.119 e art.16-*bis*, comma 1, lett. b), n.2 del DL 30 aprile 2019, n.34 e art.1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145).

Relativamente alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, l’art.8 del DL 2 marzo 2020, n.9 ha disposto la sospensione dal 2 marzo (data di entrata in vigore del DL citato) al 30 aprile 2020 dei:

- termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che, ai sensi degli artt.23, 24 e 29 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui al periodo precedente dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Inoltre, per i soggetti su menzionati aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella GU 26 febbraio 2020, n.48.

Nulla è ancora disposto con riferimento all’eventuale differimento dei termini di presentazione della dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2019, attualmente fissati al 30 aprile 2020.

Proseguendo nell’analisi, in materia di contenzioso tributario, con applicazione generalizzata a tutto il territorio nazionale, il Governo, con gli articoli 1 e 2 del DL 8 marzo 2020, n.11, ha varato una serie di disposizioni urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardanti il funzionamento della giustizia civile e penale. Tali disposizioni, per espressa previsione di legge, sono applicabili altresì, ove compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

Ai sensi del su menzionato articolo 1, comma 1, dal 9 marzo (giorno successivo all’entrata in vigore del DL citato) al 22 marzo le udienze dei procedimenti tributari (nonché civili e penali per le quali si rimanda alla specifica informativa per le relative eccezioni) pendenti in tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo.

Dal 9 al 22 marzo sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ai sensi dell’art.1, comma 1, del DL 8 marzo 2020, n.11. Inoltre, ove il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Si presti attenzione al fatto che, da una lettura del dato testuale della norma, sembrerebbe evincersi come i termini da considerarsi sospesi siano esclusivamente quelli relativi ai procedimenti le cui udienze, programmate nel periodo di sospensione (9-22 marzo), risultino rinviate d’ufficio. A tal riguardo, si segnala come la relativa relazione illustrativa chiarisca la portata generale dalla disposizione la quale si riferisce a tutti i procedimenti e processi (civili, penali e tributari) pendenti «*anche quando non*

sia fissata udienza nel periodo interessato) disponendo la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione».

Con riferimento allo svolgimento dei servizi all'interno degli uffici giudiziari, l'articolo 2 del DL 8 marzo 2020, n.11 concede la facoltà ai capi di tali uffici (dopo le necessarie consultazioni), per il periodo compreso tra il 23 marzo e il 31 maggio 2020, di adottare le seguenti misure:

- limitazione dell'accesso del pubblico;
- limitazione dell'orario di apertura al pubblico ovvero la chiusura (per gli uffici che non erogano servizi urgenti);
- regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, nonché ogni altra misura atta a evitare assembramento;
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse delle udienze;
- la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020;
- lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Aggiornamento del 13 marzo 2020

Si segnala la direttiva del 12 marzo 2020 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle entrate, emessa a seguito del dpcm 11 marzo 2020, con la quale si rende noto che sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che per tali attività non siano imminenti i termini di prescrizione o decadenza (o i termini siano sospesi in base a espresse previsioni normative).

Riflessioni in merito al DPCM 11 marzo 2020 e primi appunti circa il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (sottoscritto da Confindustria, Confapi, Confartigianato / CGIL, CISL, UIL e dal Governo).

Il punto 7 dell'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 ha rinnovato, con maggiore dettaglio di indicazioni, le raccomandazioni già nei precedenti provvedimenti formulate.

In particolare, dette raccomandazioni riguardano: a) il massimo utilizzo del lavoro agile; b) l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti, nonché dei permessi previsti dalla contrattazione collettiva; c) la sospensione delle attività non indispensabili alla produzione ed infine d) ed e). l'implementazione delle misure in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Giova formulare alcune osservazioni di carattere generale nel merito delle raccomandazioni di cui sopra anche alla luce di quanto previsto dal Protocollo siglato dalle parti sociali il cui obiettivo dichiarato è quello di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali e di *"attuare le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria"*. Il Protocollo, inoltre, prevede che la gestione della fase di emergenza in azienda debba, per quanto possibile, avvenire di intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali (v. e l'art. 8). A tale scopo, *"va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali"* (così la premessa, in calce).

Quanto alle ferie, a nostro avviso anche quest'ultimo DPCM non deroga alle regola generale in base alla quale il datore di lavoro può unilateralmente imporre ai propri dipendenti soltanto il godimento delle ferie scadute, ossia di quelle non godute relative ai 18 mesi successivi al termine dell'anno in cui sono maturate (salvo eventuali diverse disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva), mentre la fruizione di giorni di ferie maturate e/o maturande deve essere oggetto di accordo (fermo il diritto del dipendente di fruire ogni anno di almeno 15 giorni continuativi). Ciò detto, si può però osservare che l'obbligo anche per il lavoratore di eseguire secondo buona fede il contratto di lavoro, in una situazione critica emergenziale e di flessione dell'attività produttiva il rifiuto di accedere senza serio motivo alla richiesta datoriale di fruizione di ferie maturate e maturande (ancorché non scadute), potrebbe ritenersi non legittimo. Ogni fattispecie va naturalmente in concreto esaminata. A questo proposito il Protocollo interviene espressamente da un lato per avvalorare la raccomandazione governativa in merito alla fruizione degli istituti di legge e contrattuali in parola, ma anche per disporre il godimento di periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti (anche al di fuori, cioè, dei limiti sopra evidenziati) quando non vi sia altrimenti la possibilità di garantire al lavoratore la sospensione dal lavoro retribuita. Va ancora osservata, a nostro avviso, una possibile utile valenza del Protocollo in chiave deflattiva di futuri contenziosi promossi dal lavoratore che lamentasse l'imposizione di ferie maturate ma non scadute.

Quanto ai permessi ed ai congedi, valgono le disposizioni specifiche in merito alla relativa fruizione per ogni settore dettate dai contratti collettivi, ferma restando, anche in questo caso, che le norme vanno lette alla luce della raccomandazione e della ratio del Decreto presidenziale che ne devono favorire l'utilizzo ogni volta che ciò sia oggettivamente possibile (avvallata anche in questo caso da Protocollo in parola).

La sospensione delle attività non indispensabili alla produzione evoca il ricorso agli ammortizzatori sociali ed effettivamente sono attesi provvedimenti normativi *ad hoc* in tal senso. A tal proposito va osservato che la prassi consolidata ed anche alcune decisioni di merito (tra le altre, Tribunale di Bergamo 30.5.2013 n. 489), pur in assenza di una norma

che effettivamente ciò imponga, vuole che necessariamente la collocazione del lavoratore in CIG debba essere preceduta dalla fruizione di tutte le ferie disponibili e ciò in deroga a quanto in via generale detto al paragrafo che precede.

Il Protocollo sul punto, nella sua premessa, dà atto, incisivamente, che le parti stipulanti concordano che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione e che la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa, anche solo temporanea, finalizzata alla applicazione delle misure di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro siano ipotesi di legittimo ricorso agli ammortizzatori sociali.

Quanto alle misure a tutela dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro, il Decreto Presidenziale sottolinea la necessità che le imprese provvedano all'implementazione del DVR in relazione al rischio biologico specifico e tuttavia, con disposizione a nostro avviso già positiva di buone regole la cui omissione è immediatamente rilevante sotto il profilo della negligenza (a mente della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.), stabilisce altresì l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale minima (1 metro), l'adozione di strumenti di protezione individuale (mascherina, guanti) e collettiva (operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro).

Il Protocollo interviene in modo ampio ed in ulteriore dettaglio a stabilire le regole cui le imprese si atterrano in tema di igiene e sicurezza, che coprono tutti gli aspetti principali della vita in azienda e che, ove inattuate, potrebbero, sempre a nostro avviso, legittimare il rifiuto del lavoratore di prestare l'attività lavorativa.

Consentendo il lavoro agile le aziende devono riflettere sugli aspetti connessi al diritto del lavoro ed alla *privacy* di primo e secondo livello (sicurezza). Lo studio Legalitax è a disposizione per verificare se le misure organizzative adottate (tra cui a titolo esemplificativo le informative, le integrazioni delle autorizzazioni del trattamento dei dati, le autorizzazioni all'accesso alla rete aziendale a mezzo VPN, etc.) sono adeguate, rispettano le specifiche normative di settore. Lo studio eventualmente potrà suggerire in modo pratico e veloce gli interventi necessari per rispettare la *compliance* e per scongiurare rischi da perdita di dati.

Occorre segnalare che il citato "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 (sottoscritto da Confindustria, Confapi, Confartigianato / CGIL, CISL, UIL e dal Governo) è intervenuto anche in merito al trattamento dei dati personali connesso ai presidi adottati dal datore di lavoro per disciplinare le modalità di ingresso in azienda (art. 2 del Protocollo e relative note in calce), con particolare riferimento all'eventuale misurazione della temperatura corporea all'ingresso in azienda e all'eventuale richiesta di dichiarazioni scritte attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. Specifica attenzione dovrà quindi essere prestata al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali in occasione dell'adozione di tali protocolli di sicurezza (con particolare riguardo, tra l'altro, alla predisposizione di idonee informative, all'implementazione di adeguate procedure e misure di sicurezza in relazione ai dati raccolti, al periodo di conservazione dei dati, all'obbligo di minimizzazione delle informazioni acquisite, alla designazione e istruzione dei preposti ai trattamenti in questione, ecc.).

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano – in assenza di un intervento normativo che riconosca, nell'attuale situazione di emergenza, la possibilità di avvalersi del maggior termine di sei mesi per l'approvazione del bilancio 2019 - ha elaborato una recentissima massima (la n. 187) in tema di semplificazione delle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari mediante mezzi di telecomunicazioni. Dalla massima dei notai milanesi – che riprende, ampliandola e, ovviamente, estendendola all'attuale situazione di emergenza, un'indicazione già fornita dai notai del Triveneto – si possono ricavare le seguenti indicazioni: - la possibilità di svolgere riunioni assembleari mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di previsioni dello statuto, valorizzando, al riguardo, quanto previsto dall'art. 1, lett. q, del DPCM dell'8 marzo 2020 in tema di adozione *“nello svolgimento di riunioni, [di] modalità di collegamento da remoto” “in tutti i casi possibili”*; - la possibilità che l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione possa riguardare tutti i partecipanti, compreso il presidente della riunione, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione sia presente il segretario. Con ciò superando le previsioni statutarie che, in conformità alla prassi notarile, richiedono che tanto il presidente dell'assemblea quanto il soggetto verbalizzante siano presenti nel luogo di convocazione della riunione.

Allo stato - e in assenza di provvedimenti legislativi che indichino l'emergenza epidemiologica, in sé considerata, come una delle particolari esigenze ai sensi degli articoli 2364 e 2478-bis, cod. civ. – è da ritenere che, come motivi che rendono necessario avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, andrebbero indicate circostanze - correlate a, o conseguenza di, tale emergenza - che impediscono alla struttura amministrativa della Società di predisporre per tempo o di chiudere la bozza di bilancio 2019.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
Smilano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it